



Comune di Villongo
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 5 del 14/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2019.

L'anno **2019**, addì **quattordici** del mese di **Marzo** si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Ori Belometti Maria** il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze presso questa sede municipale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ORI BELOMETTI MARIA	si	
2	ONDEI MARIO	si	
3	CITARISTI EUGENIO	si	
4	RINALDI ROBERTA	si	
5	MARINI PIERLUIGI	si	
6	NUCERA DOMENICO BENITO	si	
7	ROGGERI ELISABETTA		si
8	CADEI GIOVANNA	si	
9	COSTA ANDREA	si	
10	BONZI ALBERTO	si	
11	MICHELI FRANCESCO	si	
12	VIGANI GIUSEPPE	si	
13	BELOTTI EDOARDO	si	

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Partecipa **Il Segretario Comunale Pezzoni Dott. Germano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale Propria con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.07.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U., approvato con propria precedente deliberazione n. 13 del 29.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che ha confermato la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n. 214/2011;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) aliquota di base: 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) aliquota abitazione principale: 0,4 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, avente ad oggetto: "*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*", che ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che il comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha confermato per l'anno 2017 la possibilità, per i comuni che hanno deliberato di derogare al limite massimo delle aliquote singolarmente applicabili per IMU e TASI per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2018. L'art. 6 comma 1 del "Disegno di Legge Bilancio 2018" in fase di approvazione, ha aggiunto al comma 28 il seguente periodo: *"Per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017"*;

RICHIAMATO altresì il comma 707, lettera b), punto 2 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rettificato l'art. 13 del D.L. 201/2011 integrandolo come segue: *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»*;

VISTO l'art. 1 comma 10, lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto, tra l'altro, al decreto legge sopra richiamato, nuove norme che regolano la concessione di immobili in comodato da parte del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, prevedendo una riduzione del 50% della base imponibile, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; viene eliminata al contempo la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato;

TENUTO CONTO che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere

inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 16 del 02/05/2018, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile Area Segreteria, Finanze e Tributi, Anagrafe e Servizi alla Persona";

RITENUTO necessario confermare e quindi determinare per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U., nelle seguenti misure:

- Tipologia imponibile: ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categ. A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE:
Aliquota da applicare: 3 per mille
Detrazione in misura di legge: € 200,00

Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
A questa tipologia imponibile si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI:
Aliquota da applicare: 8 per mille

Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di aliquota agevolata elencati sopra indicati, che devono pertanto intendersi tassativi e non suscettibili di estensione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bonzi A. e Micheli F.) espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE e quindi DETERMINARE, con decorrenza dal 01.01.2019, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

- Tipologia imponibile: ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categ. A/1 – A/8 – A/9) E RELATIVE PERTINENZE:
Aliquota da applicare: 3 per mille
Detrazione in misura di legge: € 200,00

Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
A questa tipologia imponibile si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI:
Aliquota da applicare: 8 per mille

Questa aliquota trova applicazione in tutti i casi e fattispecie non riconducibili ai casi di aliquota agevolata elencati sopra indicati, che devono pertanto intendersi tassativi e non suscettibili di estensione;

2) DI DARE ATTO che la detrazione per le abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è quella prevista dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

3) DI DARE ATTO altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

4) DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

6) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizio Tributi l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bonzi A. e Micheli F.) espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villongo, 05/03/2019

Il Responsabile dell' Area
F.to Canedi dott. Giulio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villongo, 05/03/2019

Il Responsabile dell' Area
F.to Canedi dott. Giulio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ori Belometti Maria

Il Segretario Comunale
F.to Pezzoni Dott. Germano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì, 21/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to **Pezzoni Dott. Germano**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2019 al 05/04/2019, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 31/03/2019

lì, 21/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pezzoni Dott. Germano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

20/03/2019



Il Segretario
Pezzoni Dott. Germano